

REGOLAMENTO IMQ

Marcatura CE

Regolamento (UE) n. 305/2011 “Prodotti da costruzione”

Approvato dalla Direzione Generale IMQ in data 15 aprile 2013

INDICE

- 1) - Oggetto del Regolamento
- 2) - Condizioni generali
- 3) - Processo di certificazione
- 4) - Apposizione della marcatura CE e uso del numero di identificazione IMQ
- 5) - Controllo permanente della produzione
- 6) - Rinuncia e revoca dei certificati - Sospensione o revoca dell'attività di sorveglianza continua
- 7) - Modifica delle disposizioni legislative o delle norme armonizzate - Modifiche al Regolamento
- 8) - Tariffe
- 9) - Limiti della certificazione e responsabilità
- 10) - Durata del contratto
- 11) - Ricorsi
- 12) - Foro competente

IMQ S.p.A. con socio unico - Via Quintiliano 43 - 20138 Milano
Tel.: 02 50731 – Fax: 02 50991500 – e-mail: info@imq.it – www.imq.it

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1.1 Il presente Regolamento stabilisce la procedura per il rilascio da parte di IMQ S.p.A., in qualità di organismo notificato (nel seguito, per brevità, "IMQ"), delle **Certificazioni** previste dal Regolamento (UE) n. 305/2011 del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione (nel seguito, per brevità, "**Regolamento CPR**"), nonché per lo svolgimento delle attività di sorveglianza correlate, ove previste.

Articolo 2 - CONDIZIONI GENERALI

- 2.1 Le verifiche e le valutazioni di **Controllo della Produzione in Fabbrica** (*Factory Production Control*, nel seguito, per brevità anche '**FPC**') vengono eseguite da IMQ, che potrà avvalersi anche di ispettori esterni qualificati, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalle Autorità competenti.
- 2.2 Il fabbricante deve permettere al personale IMQ o da esso incaricato l'accesso nei locali di produzione, di controllo e nei magazzini, accompagnato, se del caso, da funzionari delle Autorità competenti.
- 2.3 Il mantenimento dell'attività di sorveglianza di FPC e l'esecuzione delle prove di verifica su campioni prelevati, quando previste, sono subordinati al pagamento dell'importo per la sorveglianza secondo quanto previsto dal tariffario IMQ in vigore. In caso di mancato pagamento degli importi previsti, IMQ sospende l'attività di sorveglianza, dandone comunicazione alle Autorità competenti. Il permanere della sospensione dell'attività di sorveglianza comporta, nel caso di FPC approvato, la successiva revoca del Certificato rilasciato, come da art. 6.4 che segue, essendo venute a mancare le condizioni per garantire l'idoneità del sistema di produzione.
- 2.4 Tutti gli atti relativi alle attività di valutazione di cui al presente Regolamento, in particolare le prove, le verifiche e le valutazioni, vengono svolti con l'impegno di riservatezza verso terzi, salvo quanto prescritto dal Regolamento CPR per quanto concerne, in particolare, le Autorità competenti e gli altri organismi notificati.
- 2.5 Il fabbricante non può dare pubblicità alla domanda in corso fino all'ottenimento del pertinente Certificato, salvo diversi accordi con IMQ a fronte di richieste debitamente motivate.

Articolo 3 – PROCESSO DI CERTIFICAZIONE

- 3.1 Il fabbricante deve presentare la domanda compilando l'apposito modulo IMQ. In particolare, il fabbricante deve presentare una domanda distinta per ogni tipo, ovvero per ogni Prodotto rappresentativo di una determinata produzione. Il tipo può anche comprendere varianti di Prodotto, purché le caratteristiche di queste varianti siano omogenee in termini di requisiti richiesti dalle norme armonizzate di riferimento.
- 3.2 Unitamente alla domanda, il fabbricante deve fornire la documentazione richiesta da IMQ per dare corso alla valutazione, ad esempio:
- descrizioni, disegni, schemi, istruzioni per il montaggio, l'uso e la manutenzione dei prodotti soggetti al rilascio di un Certificato di Costanza della Prestazione del Prodotto ovvero di un Certificato di Prova basato su Prove di Tipo Iniziali ('**prove ITT**');
 - Manuali e procedure del Controllo della Produzione in Fabbrica, ove sia richiesta una valutazione del medesimo FPC.
- 3.3 Per i Prodotti che devono essere sottoposti a prove ITT, il fabbricante è tenuto a dichiarare se il Prodotto per il quale viene presentata la domanda è già in corso di produzione ovvero è ancora da produrre.

- 3.3.1 Nel caso di Prodotto già in produzione, IMQ provvede, d'intesa con il fabbricante, a prelevare il numero di esemplari del Prodotto che sono necessari per l'esecuzione delle prove di tipo.
- 3.3.2 Nel caso di Prodotto ancora da produrre, il fabbricante è tenuto a fornire il numero di esemplari che sono necessari per l'esecuzione delle prove di tipo e per i quali, pertanto, il fabbricante assume la responsabilità della corrispondenza alla produzione effettiva; detta corrispondenza verrà verificata da IMQ nel corso della visita preliminare del luogo di produzione e di FPC.
- 3.4 Sugli esemplari forniti e sulla documentazione relativa al progetto, IMQ provvede ad esperire gli opportuni esami, verifiche e prove, secondo quanto previsto dalle norme armonizzate di riferimento. Se il risultato degli esami, verifiche e prove fosse negativo, IMQ informa il fabbricante in merito a quanto riscontrato. Il fabbricante dovrà presentare, entro il termine indicato da IMQ, un altro esemplare e la relativa documentazione opportunamente modificati; il costo per la ripetizione delle verifiche sarà a carico del fabbricante, previa accettazione del preventivo IMQ. Nel caso in cui il fabbricante non dovesse procedere con la presentazione del campione modificato la domanda si intenderà respinta, e IMQ provvederà a darne informazione alle Autorità competenti.
- 3.5 Nel rispetto dei requisiti eventualmente stabiliti dalle Autorità competenti, IMQ si riserva di riconoscere i documenti rilasciati da altri organismi notificati ai sensi del Regolamento CPR, quali certificati e rapporti di prova attestanti la conformità di prodotti o di sistemi di FPC alle specifiche tecniche armonizzate applicabili.
- 3.6 Qualora il fabbricante abbia il Sistema Qualità del luogo di produzione certificato nell'ambito del Sistema CSQ, IMQ definirà insindacabilmente i criteri di eventuale riduzione delle verifiche o di qualunque tipo di valutazione, in funzione delle verifiche e valutazioni già effettuate in ambito volontario. Le eventuali riduzioni non inficeranno in ogni caso l'accertamento del completo soddisfacimento delle caratteristiche essenziali dei Prodotti ai sensi dell'articolo 3 ("Requisiti di base delle opere di costruzione e caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione")⁽¹⁾ del Regolamento CPR.
- 3.7 Se il Prodotto oggetto della domanda soddisfa le disposizioni del Regolamento CPR, IMQ rilascia al fabbricante il **Certificato di Costanza della Prestazione** del Prodotto, o il **Certificato di Controllo della Produzione in Fabbrica**, e/o il **Certificato di Prova**.
- 3.8 Il rilascio del Certificato di Costanza della Prestazione del Prodotto, del Certificato di Controllo della Produzione in Fabbrica e del Certificato di Prova, sono subordinati al pagamento:
- dell'importo per la gestione della domanda e della documentazione;
 - dell'importo per le verifiche e le prove,
- secondo quanto previsto dal tariffario IMQ in vigore.
- 3.9 Qualunque sia l'esito dell'esame, IMQ conserva una copia della documentazione relativa al progetto e degli altri documenti allegati alla domanda.
- 3.10 Nel caso in cui vengano successivamente presentate domande per Prodotti simili ad altri già coperti da Certificato di Costanza della Prestazione del Prodotto ovvero da Certificato di Prova, spetta a IMQ stabilire se la documentazione fornita e le prove cui il Prodotto deve essere sottoposto possano essere ridotte, nonché l'entità di tale riduzione.

¹ *Articolo 3.* "1. I requisiti di base delle opere di costruzione di cui all'allegato I costituiscono la base per la preparazione dei mandati di normalizzazione e delle specifiche tecniche armonizzate. 2. Le caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione sono stabilite nelle specifiche tecniche armonizzate in funzione dei requisiti di base delle opere di costruzione. 3. Per specifiche famiglie di prodotti da costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata la Commissione, ove opportuno e in funzione degli usi previsti di tali prodotti definiti da norme armonizzate, stabilisce mediante atti delegati conformemente all'articolo 60 le caratteristiche essenziali per le quali il fabbricante dichiara la prestazione del prodotto all'atto di immetterlo sul mercato. Ove opportuno la Commissione determina inoltre mediante atti delegati conformemente all'articolo 60 i livelli di soglia relativi alla prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali da dichiarare".

- 3.11 Il fabbricante può ritirare la sua domanda prima dell'ottenimento del Certificato, in questo caso, qualora il ritiro della domanda pervenga a IMQ successivamente all'avvio dell'attività di prova, ma prima di completare il relativo processo di valutazione, il fabbricante sarà tenuto al pagamento di un importo pari all'attività svolta da IMQ, e, in ogni caso, non inferiore al 50% di quanto dovuto per l'attività complessiva.
- 3.12 IMQ esamina e valuta il Controllo della Produzione in Fabbrica per determinare se esso soddisfi i requisiti prescritti dalle norme armonizzate di riferimento.
Se il risultato delle verifiche fosse negativo, IMQ informa il fabbricante in merito a quanto riscontrato, invitandolo a fornire evidenza delle azioni correttive adottate.
Nel caso in cui il fabbricante non dovesse adottare nei tempi concordati opportune azioni per adeguare il proprio FPC, la domanda si intenderà respinta e IMQ provvederà a darne informazione alle Autorità competenti.
Se il sistema soddisfa i requisiti previsti, IMQ rilascia al fabbricante il Certificato del Controllo della Produzione in Fabbrica.
- 3.13 Qualora il fabbricante cui è stato rilasciato il Certificato di Costanza della Prestazione del Prodotto ovvero il Certificato del Controllo della Produzione in Fabbrica intenda modificare il Prodotto oggetto del Certificato o il suo sistema di fabbricazione deve darne preventiva comunicazione a IMQ, che può accettare le modifiche proposte a seguito di opportune verifiche; il costo di tali verifiche è a carico del fabbricante previa accettazione del preventivo IMQ.

Articolo 4 – APPOSIZIONE DELLA MARCATURA CE E USO DEL NUMERO DI IDENTIFICAZIONE IMQ

- 4.1 Ad ogni esemplare di Prodotto che ha ottenuto il Certificato secondo le procedure riportate nel presente Regolamento, il fabbricante appone la **marcatatura CE**, secondo quanto previsto dagli articoli 8 (“Principi generali e uso della marcatura CE”) ⁽²⁾ e 9 (“Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE”) ⁽³⁾ del Regolamento CPR.

² *Articolo 8.* “1. I principi generali di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applicano alla marcatura CE. 2. La marcatura CE è apposta solo sui prodotti da costruzione per i quali il fabbricante ha redatto una dichiarazione di prestazione conformemente agli articoli 4 e 6. Se la dichiarazione di prestazione non è stata redatta dal fabbricante conformemente agli articoli 4 e 6, la marcatura CE non viene apposta. Apponendo o facendo apporre la marcatura CE, i fabbricanti dichiarano di assumersi la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione e della conformità a tutti i requisiti applicabili stabiliti nel presente regolamento e nella pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione che prevedono la suddetta apposizione. Le regole relative all'apposizione della marcatura CE previste nella pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione si applicano fatte salve le disposizioni del presente paragrafo. 3. Per qualsiasi prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea, la marcatura CE è l'unica marcatura che attesta la conformità del prodotto da costruzione alla prestazione dichiarata in relazione alle caratteristiche essenziali, che rientrano nell'ambito di applicazione di tale norma armonizzata o dalla valutazione tecnica europea. A tale riguardo gli Stati membri non introducono o eliminano eventuali riferimenti, nei provvedimenti nazionali, ad una marcatura che attesti la conformità alla prestazione dichiarata in relazione alle caratteristiche essenziali che rientrano nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata diversa dalla marcatura CE. 4. Uno Stato membro non proibisce né ostacola, nel suo territorio o sotto la sua responsabilità, la messa a disposizione sul mercato o l'uso di prodotti da costruzione recanti la marcatura CE se la prestazione dichiarata corrisponde ai requisiti per l'uso in questione in tale Stato membro. 5. Uno Stato membro garantisce che l'uso dei prodotti da costruzione recanti la marcatura CE non sia ostacolato da norme o condizioni imposte da organismi pubblici o organismi privati che agiscono come imprese pubbliche, o che agiscono come organismi pubblici grazie a una posizione di monopolio o a un pubblico mandato, se la prestazione dichiarata corrisponde ai requisiti per l'uso in questione in tale Stato membro. 6. I metodi previsti dagli Stati membri nei loro requisiti per le opere di costruzione così come le altre disposizioni nazionali relative alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione sono conformi alle norme armonizzate”.

³ *Articolo 9.* “1. La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto da costruzione o su un'etichetta ad esso applicata. Se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del prodotto, essa è apposta sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento. 2. La marcatura CE è seguita dalle ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta per la prima volta, dal nome e dall'indirizzo della sede legale del fabbricante o dal marchio di identificazione che consente, in modo semplice e non ambiguo, l'identificazione del nome e dell'indirizzo del fabbricante, dal codice unico di identificazione del prodotto-tipo, dal numero di riferimento della dichiarazione di prestazione, dal livello o classe della prestazione dichiarata, dal riferimento alla specifica tecnica armonizzata applicata, dal numero di identificazione dell'organismo notificato, se del caso, e dall'uso previsto di cui alla specifica tecnica armonizzata applicata. 3. La marcatura CE è apposta sul prodotto da costruzione prima della sua immissione sul mercato. Essa può essere seguita da un pittogramma o da qualsiasi altra marcatura che indichi segnatamente un rischio o un uso particolare”.

- 4.2 Nei casi in cui IMQ sia coinvolta nel controllo della produzione, la marcatura CE deve essere seguita dal **numero 0051**, che identifica IMQ in qualità di organismo notificato.
- 4.3 L'uso dei Certificati e del Certificato di Prova è strettamente riservato al fabbricante e non è né cedibile né trasferibile.
- 4.4 L'apposizione della marcatura CE e l'uso dei Certificati sono scorretti quando possono trarre in inganno l'acquirente sulla natura, la qualità, l'origine del Prodotto o quando non avvengono in modo conforme al presente Regolamento. In particolare, a titolo esemplificativo, è scorretto l'uso della marcatura CE e/o dei Certificati quando i Prodotti non sono conformi al tipo oggetto del Certificato di Costanza della Prestazione del Prodotto ovvero del Certificato di Prova così come rilasciati da IMQ.

Articolo 5 - CONTROLLO PERMANENTE DELLA PRODUZIONE

- 5.1 Per i Prodotti soggetti ai **Sistemi di Valutazione e Verifica della costanza della prestazione** che prevedono la **sorveglianza continua della produzione** ed eventualmente prove su campioni prelevati dalla produzione di serie, IMQ effettuerà controlli almeno una volta all'anno per accertare il mantenimento dell'efficacia di FPC applicato. La frequenza delle verifiche potrà essere modificata nel caso in cui ciò sia previsto dalle norme armonizzate di riferimento per un determinato Prodotto. IMQ si riserva in ogni caso la facoltà di effettuare visite non preannunciate. Alla conclusione della visita FPC verrà rilasciato un **Rapporto sulla verifica ispettiva** effettuata.
- 5.2 Ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, il fabbricante s'impegna a fornire a IMQ un'informazione completa e dettagliata relativa ai rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare il personale incaricato da IMQ. Il fabbricante s'impegna altresì a promuovere, attraverso il proprio incaricato a ciò preposto, la cooperazione ed il coordinamento ai fini dell'attuazione delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro, che incidono sull'attività lavorativa del personale incaricato da IMQ e che richiedono la tutela sia dei lavoratori sia di tutti gli altri soggetti che operano o che comunque sono presenti nel medesimo ambiente di lavoro.
- 5.3 Qualora IMQ accerti non conformità nel FPC ne informa per iscritto il fabbricante invitandolo ad adottare le opportune azioni correttive entro il termine che verrà fissato.
- 5.4 Nei casi gravi, IMQ diffida il fabbricante a sospendere la produzione e la fornitura al mercato del Prodotto oggetto di FPC, fino alla positiva valutazione delle azioni correttive adottate dal fabbricante. Le spese per tale valutazione sono a carico del fabbricante, previa accettazione del relativo preventivo di IMQ. Qualora non venisse indicata alcuna azione correttiva - con indicazione dei relativi tempi di adozione - entro 15 giorni dalla comunicazione di cui all'art. 5.3 che precede, IMQ revocherà il Certificato di Costanza della Prestazione del Prodotto ovvero il Certificato di Controllo della Produzione in Fabbrica.
- 5.5 Per Prodotti per i quali il Regolamento CPR prevede prove di controllo di campioni prelevati prima dell'immissione sul mercato (Sistema 1+), gli ispettori IMQ hanno il diritto di prelevare, presso gli stabilimenti o magazzini del fabbricante e/o dei suoi eventuali fornitori, a titolo gratuito per campionamento, quantità del Prodotto o di sue parti in misura strettamente necessaria all'esecuzione di prove atte a valutare la corrispondenza al tipo approvato e la conformità ai requisiti previsti dalle norme armonizzate di riferimento.
- 5.5.1. Il fabbricante si impegna a mettere IMQ in grado di effettuare il prelievo di tali campioni. Nel caso in cui per un determinato tipo non risulti possibile eseguire, per un periodo di due anni, le prove di controllo, IMQ si riserva di revocare il Certificato per i prodotti in questione.

- 5.5.2. A richiesta dell'ispettore, il fabbricante deve assumersi l'impegno di recapitare a IMQ tali campioni a titolo gratuito, prendendo tutte le precauzioni affinché arrivino a destinazione in buono stato, entro un termine massimo di 1 mese dalla data di prelievo.
- 5.5.3. Le prove di controllo nei confronti della produzione di serie, avviata o posta in commercio, verranno eseguite in conformità ai piani ed ai criteri prescritti dalle norme armonizzate di riferimento, o - in assenza di prescrizioni - da appositi documenti IMQ.
- 5.5.4 Tutti i campioni provati verranno resi, a prove effettuate, nella condizione in cui si trovano dopo le prove stesse, a carico e a rischio del fabbricante.
- 5.5.5. Qualora IMQ accerti che un Prodotto munito della marcatura CE non è conforme al tipo descritto nel Certificato di Costanza della Prestazione del Prodotto ne informa per iscritto il fabbricante invitandolo ad eliminare i difetti riscontrati entro il termine che verrà fissato.
- 5.5.6. Nei casi gravi, IMQ diffida il fabbricante a sospendere la produzione e la fornitura al mercato di tale Prodotto. In questo caso il fabbricante può presentare domanda per il riesame su altri esemplari dello stesso tipo prelevati da IMQ nelle località ritenute più opportune. Durante il tempo necessario per le prove di riesame, gli effetti della diffida di cui sopra possono essere sospesi, a giudizio di IMQ. I costi dell'attività di riesame sono a carico del fabbricante, previa accettazione del preventivo IMQ.
- 5.5.7. Nel caso in cui gli esemplari sottoposti alle prove di riesame non risultino conformi, la produzione e la fornitura al mercato di tale Prodotto potranno essere riprese soltanto dopo che IMQ avrà potuto constatare, in seguito a prove e verifiche su nuovi esemplari e – se del caso – sul sistema di fabbricazione, che sono stati adottati gli accorgimenti tecnici atti a garantire la futura conformità.
- 5.5.8. Tutte le spese per le prove e verifiche di cui ai paragrafi 5.5.6. e 5.5.7. sono a carico del fabbricante, secondo le tariffe IMQ e previa accettazione del relativo preventivo. In caso di mancato rispetto dei pagamenti previsti, IMQ revocherà la validità del Certificato di Costanza della Prestazione del Prodotto, fatta salva ogni azione nelle sedi opportune per la salvaguardia dei diritti di IMQ.

Articolo 6 – RINUNCIA E REVOCA DEI CERTIFICATI **- SOSPENSIONE O REVOCA DELL'ATTIVITA` DI SORVEGLIANZA CONTINUA**

- 6.1 Il fabbricante può **rinunciare** ai Certificati: (a) nelle ipotesi di recesso di cui all'art. 10 che segue; (b) quando non intenda adeguarsi alle variazioni apportate al presente Regolamento; (c) quando non accetti le variazioni alle tariffe relative ai diritti di mantenimento della sorveglianza. La rinuncia deve essere comunicata tempestivamente a IMQ tramite raccomandata a/r o altra modalità valida agli effetti di legge. In particolare, nel caso di rinuncia alla sorveglianza continua da parte di IMQ, il fabbricante ne deve dare comunicazione a IMQ con un preavviso di almeno due (2) mesi.
- 6.2 Nel caso di rinuncia il fabbricante si obbliga a: (a) cessare di apporre la marcatura CE corredata con il numero di identificazione IMQ: 0051; (b) eliminare dai prodotti, cataloghi e da tutti i documenti il numero di identificazione IMQ, nonché ogni riferimento ai relativi Certificati; (c) in caso di recesso dal contratto, provvedere al saldo di tutti gli importi dovuti a IMQ.
- 6.3 IMQ provvederà a sua volta: (a) ad informare della rinuncia le Autorità competenti; (b) interrompere l'attività di sorveglianza; (c) richiedere al fabbricante di cambiare il riferimento di tipo o il numero di modello del Prodotto per il quale è stata comunicata la rinuncia, qualora la produzione di detto Prodotto non sia cessata.
- 6.4 I Certificati possono essere **revocati**, in particolare: (a) nei casi di cui agli artt. 2.3, 3.8, 5.4, 5.5.1; 10.3; (b) in caso di mancato pagamento degli importi dovuti a seguito di diffida ad adempiere; (c) per gravi irregolarità o

abusi nell'utilizzo dei Certificati e/o del numero di identificazione IMQ; (d) per mancato adeguamento alle modifiche apportate al presente Regolamento e/o al Regolamento CPR.

- 6.5 Nel caso di revoca il fabbricante si obbliga a: (a) cessare di apporre la marcatura CE corredata con il numero di identificazione IMQ: 0051; (b) eliminare dai prodotti, cataloghi e da tutti i documenti il numero di identificazione IMQ, nonché ogni riferimento ai relativi Certificati; (c) in caso di recesso dal contratto, provvedere al saldo di tutti gli importi dovuti a IMQ.
- 6.6 IMQ provvederà a sua volta: (a) ad informare della revoca le Autorità competenti; (b) interrompere l'attività di sorveglianza; (c) richiedere se del caso al fabbricante (ad es., presenza sul mercato di un Prodotto per il quale sia stata disposta la revoca) di cambiare il riferimento di tipo o il numero di modello del Prodotto per il quale è stata comunicata la revoca, qualora la produzione di detto Prodotto non sia cessata.

Articolo 7 – MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE O DELLE NORME ARMONIZZATE MODIFICHE AL REGOLAMENTO

- 7.1 Nel caso in cui venissero apportate al Regolamento CPR, alla legislazione nazionale di riferimento, alle norme armonizzate di riferimento o al presente Regolamento modifiche o in caso di abrogazione delle relative norme armonizzate, IMQ ne darà comunicazione al fabbricante, il quale avrà la facoltà di adeguare i propri prodotti o il proprio FPC, entro il termine che gli verrà indicato, o di rinunciare al Certificato che gli consente di apporre la marcatura CE.
- 7.2 Nel caso di accettazione delle suddette modifiche da parte del fabbricante, IMQ avrà la facoltà di ripetere le prove, le verifiche e le valutazioni che riterrà necessarie, come pure di richiedere nuova documentazione. Le spese per dette attività saranno a carico del fabbricante, secondo le tariffe IMQ, previa accettazione del preventivo IMQ.

Articolo 8 - TARIFFE

- 8.1 Le tariffe per le attività di valutazione di cui al presente Regolamento sono stabilite dalla Direzione Generale IMQ e indicate nel tariffario IMQ in vigore.
- 8.2 In caso di variazione delle tariffe relative alle attività di sorveglianza, queste ultime verranno comunicate al fabbricante, che avrà il diritto di rinunciare a tale sorveglianza. In mancanza di rinuncia, le variazioni s'intendono accettate.

Articolo 9 – LIMITI DELLA CERTIFICAZIONE E RESPONSABILITÀ

9.1 - Obblighi di legge e requisiti cogenti – Responsabilità dell'Organizzazione - Manleva

Il rilascio ed il mantenimento della certificazione **di prodotto** non costituiscono attestazione né garanzia da parte di IMQ del rispetto degli obblighi di legge e dei requisiti cogenti gravanti sul fabbricante. Pertanto, il fabbricante è e rimane l'unico responsabile, sia verso se stesso, sia verso i terzi, del corretto svolgimento dei propri processi e Prodotti e della conformità degli stessi ai pertinenti requisiti di natura cogente, quali leggi, regolamenti, etc., di tipo internazionale, nazionale o locale, nonché alle aspettative dei clienti e dei terzi in genere. Il fabbricante s'impegna altresì a tenere indenne IMQ ed i suoi dipendenti, ausiliari e collaboratori da qualsiasi reclamo, azione e/o pretesa di terzi connessa all'esecuzione delle attività di IMQ in base al presente Regolamento.

9.2 - Inadempimento IMQ – Limiti alla responsabilità

9.2.1. IMQ potrà essere ritenuta responsabile nei confronti del fabbricante soltanto per i danni conseguenti a dolo o colpa grave.

9.2.2. Fermo restando quanto previsto al paragrafo 9.2.1 che precede, la responsabilità di IMQ per qualsiasi danno derivante dall'esecuzione ovvero dall'inadempimento, parziale o totale, delle proprie obbligazioni oggetto del presente Regolamento, sarà limitata ad una somma che non potrà eccedere una somma totale pari a tre (3) volte l'ammontare del compenso stabilito, pagato o pagabile, per il Prodotto contestato.

9.3 - Clausola di decadenza

Ogni reclamo o richiesta di risarcimento nei confronti di IMQ dovrà essere avanzata dall'Organizzazione, a pena di decadenza, entro e non oltre un (1) anno dall'evento che ha dato luogo alla richiesta o al reclamo.

Articolo 10 – DURATA DEL CONTRATTO

- 10.1 -** Il contratto di certificazione, di cui il presente Regolamento costituisce parte integrante e sostanziale, è stipulato **a tempo indeterminato**, a partire dalla **data di accettazione** da parte del fabbricante dell'**offerta** formulata da IMQ ovvero di presentazione della prima **domanda di certificazione** del prodotto (nel seguito, per brevità, il '**Contratto**'). Il fabbricante e IMQ hanno la facoltà di recedere dal Contratto con un preavviso minimo di tre (3) mesi rispetto alla data di efficacia del recesso, mediante lettera raccomandata A.R. o altra modalità valida agli effetti di legge.
- 10.2 -** Il recesso da parte del fabbricante comporta la contestuale ed automatica rinuncia alla certificazione per tutti i Prodotti certificati. Il periodo di preavviso di cui al precedente paragrafo 10.1 avrà efficacia dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte di IMQ.
- 10.3** Il recesso da parte di IMQ comporta la revoca, al termine del periodo di preavviso di cui in 10.1, della certificazione per tutti i Prodotti.
- 10.4 -** In tutti i casi di recesso menzionati ai paragrafi 10.2 e 10.3 che precedono, restano valide, per il tempo residuo di validità del Contratto, tutte le disposizioni del presente Regolamento che sono funzionali al mantenimento dei Prodotti in conformità alla norma ovvero specifica tecnica di riferimento, con particolare riguardo alla facoltà di IMQ di effettuare verifiche e ottenere informazioni qualora abbia ragione di ritenere che detta conformità sia venuta meno. In tale periodo, saranno inoltre dovuti a IMQ tutti i compensi pattuiti per le attività svolte dalla medesima fino alla data di efficacia del recesso.

Articolo 11 – RICORSI

- 11.1** Fatto salvo quanto previsto all'art. 12 che segue, in caso di disaccordo con IMQ circa l'esito della valutazione di conformità e/o l'operato di IMQ stessa, il Committente può presentare ricorso a IMQ (entro trenta (30) giorni dalla data di ricezione della comunicazione IMQ) esponendo e motivando per iscritto le ragioni del ricorso. Il ricorso sarà esaminato dalla relativa Commissione Tecnica di IMQ, che avrà il compito di decidere circa l'accoglimento o meno del ricorso. Eventuali ulteriori elementi e/o informazioni ad integrazione del ricorso presentato potranno essere richiesti da IMQ al fabbricante. La relativa decisione sarà comunicata per iscritto al fabbricante entro centoventi (120) giorni dalla data di ricezione del ricorso.

Articolo 12 – FORO COMPETENTE

- 12.1** Qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente Regolamento, comprese quelle inerenti la sua validità, esecuzione e risoluzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

ACCETTAZIONE

Il Richiedente dichiara di avere attentamente letto e di accettare il **“Regolamento IMQ – Marcatura CE - Regolamento (UE) 305/2011 - Prodotti da costruzione”**, approvato dalla Direzione Generale IMQ in data 15.04.2013 (Mod. 793/1)

Luogo, _____ Data, _____

Timbro e firma del legale rappresentante o di un procuratore*

** Firma per esteso e leggibile*

Ai sensi e per gli effetti delle norme di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., il Richiedente approva espressamente le seguenti clausole contenute nel suddetto Regolamento: **art. 3.4; art. 3.13; art. 5.4; art. 5.5.2; art. 5.5.4; art. 5.5.6; art. 5.5.8; art. 6.1; art. 6.2; art. 6.3; art. 6.4; art. 6.5; art. 6.6; art. 7.1; art. 7.2; art. 8.2; art. 9; art. 10.4; art. 12.**

Luogo, _____, Data, _____

Timbro e firma del legale rappresentante o di un procuratore*

** Firma per esteso e leggibile*